
7 ▪ PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

(REV. 02 - 24/04/2024)

INDICE DELLE REVISIONI

| REVISIONE | DATE | NOTE |
|-----------|------------|--|
| 00 | 28/07/2016 | Sostituisce integralmente il PG.W.IR - 02 rev. 00. |
| 01 | 08/05/2018 | Introduce il concetto di "Informazioni rilevanti" e identifica le funzioni organizzative responsabili della gestione e dell'applicazione del processo per le Informazioni rilevanti e interne. |
| 02 | 24/04/2024 | Aggiornato per la trasformazione transfrontaliera di Brembo dall'Italia ai Paesi Bassi. |

Prossima revisione: 31/05/2026, fatti salvi interventi normativi.



INDICE

| | |
|---|-----------|
| 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE | 3 |
| 1.1 SCOPO | 3 |
| 1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE | 3 |
| 1.3 DESTINATARI..... | 3 |
| 1.4 APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE..... | 4 |
| 1.5 DIFFUSIONE..... | 4 |
| 2. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI | 4 |
| 3. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ | 8 |
| 4. MODALITÀ OPERATIVE | 9 |
| 4.1 TRATTAMENTO DEI DATI CONFIDENZIALI, DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI | 9 |
| 4.1.1 Regole generali di comportamento..... | 9 |
| 4.1.2 Obblighi dei destinatari..... | 9 |
| 4.1.3 Comportamenti vietati..... | 10 |
| 4.1.4 Informazioni privilegiate e informazioni rilevanti che riguardano società del gruppo | 10 |
| 4.2 COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE..... | 11 |
| 4.3 QUALIFICAZIONE E VALUTAZIONE DELLA NATURA DELL'INFORMAZIONE..... | 11 |
| 4.4 RITARDO DELLA COMUNICAZIONE | 12 |
| 4.4.1 Condizioni per l'applicazione del ritardo | 12 |
| 4.4.2 Procedura di ritardo della comunicazione..... | 12 |
| 4.4.3 Fuga di notizie e rumor..... | 14 |
| 4.5 CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO | 14 |
| 4.5.1 Chiarezza, completezza e correttezza dell'informazione..... | 14 |
| 4.5.2 Coerenza | 14 |
| 4.5.3 Tempestività | 15 |
| 4.5.4 Simmetria informativa..... | 15 |
| 4.6 PREPARAZIONE DEI COMUNICATI STAMPA | 15 |
| 4.7 PUBBLICAZIONE, STOCCAGGIO E DEPOSITO DEL COMUNICATO STAMPA | 16 |
| 4.8 DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI PREVISIONALI..... | 16 |
| 4.9 DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI IN OCCASIONE DI RIUNIONI GENERALI O DI INCONTRI CON ANALISTE E INVESTITORI ISTITUZIONALI E NEGLI INCONTRI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI..... | 16 |
| 4.10 DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI ATTRAVERSO IL SITO INTERNET DELLA SOCIETÀ | 17 |
| 4.10.1 Rapporti con organi di informazione (stampa, media, ecc.)..... | 18 |
| 4.10.2 Rapporti con gli operatori del mercato | 18 |
| 4.11 DIFFUSIONE DI COMUNICATI STAMPA DI MARKETINGS | 18 |
| 4.12 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA | 18 |
| 4.13 SONDAGGI DI MERCATO..... | 19 |
| 5. REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E AD INFORMAZIONI RILEVANTI (RIL)..... | 21 |
| 6. REGIME SANZIONATORIO | 22 |
| 7. ALLEGATI..... | 23 |
| 8. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | 23 |

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 Scopo

La presente procedura (di seguito, la “**Procedura**”) è stata adottata in conformità a quanto previsto dall’art. 1.C.1 del Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. La presente Procedura è stata successivamente aggiornata in data 28 luglio 2016 per adeguarla al Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014 in materia di abusi di mercato (di seguito “**Regolamento (UE) n. 596/2014**”), in data 8 maggio 2018 per recepire le norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 596/2014, ossia il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 relativo a norme tecniche di attuazione in merito al formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 che stabilisce norme tecniche di degli strumenti tecnici per un’adeguata comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e, in generale, in conformità con le altre disposizioni di Legge applicabili, nonché tenuto conto delle Linee guida n. 1/2017 in materia di “Gestione delle informazioni privilegiate” adottate da CONSOB in data 13 ottobre 2017 (di seguito “**Linee Guida**”) e poi da ultimo il 24 aprile 2024 alla luce della trasformazione transfrontaliera dall’Italia ai Paesi Bassi.

La presente Procedura stabilisce i principi e le regole che disciplinano la gestione interna e la comunicazione/divulgazione delle informazioni relative all’attività sociale di Brembo e del Gruppo (come di seguito definite), con particolare riguardo alle Informazioni Privilegiate e alle Informazioni Rilevanti (come di seguito definite).

Tali principi e regole sono finalizzati ad assicurare l’osservanza delle disposizioni di Legge di volta in volta vigenti in materia e a garantire il rispetto della massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni Rilevanti, al fine di evitare la divulgazione selettiva di documenti e informazioni riguardanti Brembo e il Gruppo, in violazione delle disposizioni normative applicabili, e la divulgazione di informazioni a determinati soggetti - tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, azionisti, investitori, giornalisti o analisti - prima della loro divulgazione al pubblico, o comunque qualsiasi forma di divulgazione intempestiva, incompleta o inadeguata di tali informazioni.

Pertanto, in conformità a quanto previsto dal Codice Etico di Brembo, la presente Procedura costituisce una misura preventiva volta a individuare ed evitare il compimento di manipolazioni del mercato e la diffusione illecita di Informazioni Privilegiate contemplate dagli artt. 31 e 54 della Direttiva 2014/65/UE, dagli artt. 8, 10 e 12 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dagli artt. 184 e ss. del TUF, illeciti rilevanti anche ai fini del D.Lgs. 231/2001. Pertanto, la presente Procedura costituisce parte integrante del Modello 231 di Brembo.

1.2 Campo di applicazione

Gli obblighi di comunicazione derivanti dalla presente Procedura si applicano alle Informazioni Privilegiate, come di seguito definite. Ove non diversamente specificato, la presente Procedura non si applica:

- alla diffusione di informazioni commerciali e di marketing diverse dalle Informazioni Privilegiate, rientranti nella gestione ordinaria di Brembo e del Gruppo; e
- alla negoziazione di azioni proprie nell’ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, purché siano rispettate le disposizioni dell’articolo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

1.3 Destinatari

Sono tenuti al rispetto della presente Procedura:

- i membri del consiglio di amministrazione (bestuur) di Brembo N.V. (il “**Consiglio di Am-**



- **ministrazione**”), i dirigenti e tutti i dipendenti di Brembo e del Gruppo; e
- tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che, su base continuativa o occasionale, hanno accesso a Informazioni Privilegiate o a Informazioni Rilevanti relative a Brembo e/o al Gruppo in virtù dell’attività lavorativa o professionale svolta (di seguito, congiuntamente, i “Destinatari”).

La GCF Affari Legali e Societari, unitamente all’Head of IR, è incaricata di organizzare sessioni di formazione per i Destinatari in merito agli obblighi imposti dalla presente Procedura.

1.4 Approvazione ed entrata in vigore

La presente Procedura è stata approvata per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione di Brembo e successivamente aggiornata in conformità alle disposizioni di Legge di volta in volta vigenti.

Pertanto, non sono ammesse deroghe o scostamenti di sorta alle disposizioni della presente Procedura, che devono essere rigorosamente rispettate da tutti i Destinatari, fermo restando che la presente edizione aggiornata entrerà in vigore il 24 aprile 2024. Eventuali successive modifiche e/o aggiornamenti della presente Procedura entreranno in vigore il giorno successivo all’approvazione della versione che recepisce le modifiche o gli aggiornamenti in questione.

Ogniqualvolta si renda necessario per assicurare la conformità con gli imperativi statutari, il Presidente Esecutivo modifica e aggiorna la presente Procedura, riferendone successivamente al Consiglio di Amministrazione.

1.5 Diffusione

La presente Procedura è disponibile sul sito web di Brembo all’indirizzo www.brembo.com, nella sezione Company, alla voce Corporate Governance - Documenti di Governance, nonché sull’Intranet aziendale (BremboDocs).

2. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

Brembo o Società

Brembo N.V., una società olandese le cui azioni sono quotate su Euronext Milano, un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Business Development Committee

Comitato esistente all’interno di Brembo che si riunisce, di persona o tramite sistemi di audio-videoconferenza, di norma una volta al mese e, in ogni caso, ogniqualvolta si renda necessario. È composto dal Presidente Esecutivo, dall’Amministratore Delegato, dal Chief Business Development Officer, dal Chief Administration & Finance Officer, dal Chief Public Affairs & Institutional Relation Officer, dal Chief Legal and Corporate Affairs Officer e dal Deputy Head of M&As e svolge la funzione di FGIP (Funzione Gestione Informazioni Privilegiate), come definita nelle Linee Guida, ossia la funzione organizzativa incaricata di valutare se le informazioni relative alla Società e alle Società del Gruppo costituiscano Informazioni Privilegiate o Informazioni Rilevanti e di prendere decisioni in merito alla relativa comunicazione al mercato.

Referente del Business Development Committee

Il Chief Legal and Corporate Affairs Officer che, ai fini e per gli scopi della presente Procedura, agisce come referente del Business Development Committee ed ha le seguenti responsabilità:

- richiedere l'inserimento nell'ordine del giorno delle riunioni del Business Development Committee di questioni soggette a valutazioni/decisioni in merito alle Informazioni Privilegiate o Informazioni Rilevanti;
- invitare partecipanti ad hoc alle riunioni del Business Development Committee per specifici punti all'ordine del giorno relativi alla valutazione di possibili Informazioni Privilegiate o Informazioni Rilevanti;
- preparare la parte dei verbali delle sessioni del Business Development Committee riguardante la discussione di punti specifici su valutazioni/decisioni relative a Informazioni Privilegiate o Informazioni Rilevanti; e
- trasferire e dare esecuzione alle decisioni del Business Development Committee.

C-Suite

Tutte le prime linee gerarchiche che riportano direttamente al Presidente Esecutivo e all'Amministratore Delegato di Brembo.

CONSOB

L'autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa).

ESMA

European Securities and Markets Authority, organismo dell'Unione europea che ha il compito di sorvegliare il mercato finanziario europeo con sede a Parigi, che contribuisce a salvaguardare la stabilità del sistema finanziario dell'Unione europea lavorando a stretto contatto con le altre Autorità di Vigilanza europee.

Strumenti Finanziari

Gli strumenti finanziari elencati nell'**Allegato 1** al presente documento e (a) ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su tale mercato; (b) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su tale sistema o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su tale sistema; (c) negoziati su un sistema organizzato di negoziazione; o (d) il cui prezzo o valore dipenda o abbia un effetto su uno o più degli strumenti finanziari menzionati in una delle precedenti lettere da (a) a (c), compresi, a titolo esemplificativo, i credit default swap e i contratti finanziari differenziali, i certificati di deposito per le Azioni (certificaten van aandelen), titoli di debito e opzioni o altri strumenti negoziabili o finanziari per l'acquisizione di qualsiasi titolo, come sopra menzionato, emessi dalla Società, nonché tutti gli strumenti finanziari ad essi collegati¹, e tutti gli altri prodotti finanziari il cui valore è direttamente o indirettamente determinato, in tutto o in parte, con riferimento al prezzo di uno Strumento Finanziario (compresi gli strumenti derivati).

Gruppo

La Società e le sue controllate e **Società del Gruppo** indica una qualsiasi di esse.

Linee Guida

Linee guida n. 1/2017 sulla "Gestione delle Informazioni Privilegiate" adottate da CONSOB il 13 ottobre 2017.

¹"Strumenti Associati" indica i seguenti strumenti finanziari, compresi quelli non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

- (i) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di titoli;
- (ii) strumenti finanziari derivati su titoli;
- (iii) se i titoli sono strumenti di debito convertibili o scambiabili, i titoli in cui tali strumenti di debito convertibili o scambiabili possono essere convertiti o scambiati;
- (iv) strumenti che sono emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei titoli e il cui prezzo di mercato può influenzare in modo significativo il prezzo dei titoli, o viceversa;
- (v) se i titoli sono titoli equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali titoli e qualsiasi altro titolo equivalente a tali azioni.



Informazione Privilegiata

Informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, relativa, direttamente o indirettamente, a Brembo o a una Società del Gruppo o a uno o più Strumenti Finanziari della Società, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o di strumenti finanziari derivati ad essi collegati.

Al fine di garantire una corretta interpretazione della nozione di “Informazione Privilegiata”, Brembo tiene altresì conto degli orientamenti di volta in volta pubblicati da CONSOB e dall’ESMA in merito agli elenchi di informazioni che si può ragionevolmente ritenere debbano essere comunicate al mercato, in base a disposizioni di legge o regolamentari nazionali o europee, a regole di mercato, a contratti, a prassi o a consuetudini.

Registro Insider e RIL

Un registro in formato elettronico delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate (Registro Insider) e un elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti (RIL).

Legge

Le disposizioni normative comunitarie o nazionali in materia di abusi di mercato e trattamento delle Informazioni Privilegiate, di volta in volta applicabili a Brembo, ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014, comprensive di ogni e qualsivoglia relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazione (tra cui il Regolamento (UE) n. 2016/1055), gli orientamenti ESMA e CONSOB, nonché le norme e i regolamenti emanati da Borsa Italiana S.p.A.

Potenziali Informazioni Privilegiate o Informazioni Rilevanti

Informazioni della Società che, sebbene si possa ragionevolmente ritenere che possiedano tutte le caratteristiche per diventare Informazioni Privilegiate ai sensi delle leggi vigenti, non sono ancora precise.

“Carattere preciso delle Informazioni Privilegiate” significa:

che le informazioni siano conformi ai seguenti requisiti:

- i) indica un insieme di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente prevedere che si verificheranno; oppure
- ii) indica un evento che si è verificato o che si può ragionevolmente prevedere che si verifichi/verificherà; e
- iii) è sufficientemente specifico da consentire di trarre una conclusione sul possibile effetto, di quell’insieme di circostanze o di quell’evento, sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati.

Nel caso di un processo prolungato volto a realizzare o determinare una particolare circostanza o un particolare evento, possono essere considerate informazioni aventi carattere preciso non solo la circostanza o l’evento futuro, ma anche le fasi intermedie di tale processo che sono connesse alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuro in questione. Una fase intermedia di un processo prolungato sarà considerata un’Informazione Privilegiata se, di per sé, soddisfa i criteri stabiliti nella definizione di Informazione Privilegiata. Ad esempio, le informazioni relative a un evento o a un insieme di circostanze che costituiscono una fase intermedia di un processo prolungato possono riguardare: (i) lo stato delle negoziazioni contrattuali; (ii) le condizioni contrattuali provvisoriamente concordate; (iii) la possibilità che gli Strumenti Finanziari siano collocati; (iv) le condizioni di vendita di tali Strumenti Finanziari; (v) le condizioni temporanee di vendita degli Strumenti Finanziari; (vi) la possibilità che uno Strumento Finanziario sia incluso in un indice; e (vii) l’esclusione di uno Strumento Finanziario da un indice.

Regolamento (UE) n. 596/2014

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato ("MAR"), che abroga la direttiva 2003/6/CE relativa agli abusi di mercato ("MAD") e le relative misure di esecuzione (direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE insieme alla direttiva 2014/57/UE che introduce sanzioni penali per gli abusi di mercato.

Regolamento (UE) n. 2016/1055

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1055 della Commissione, del 29 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i mezzi tecnici per un'adeguata comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate conformemente al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

"Effetto significativo delle Informazioni Privilegiate" significa:

l'effetto generato dalle informazioni che un investitore ragionevole potrebbe utilizzare come base delle proprie decisioni di investimento.

TUF

Testo Unico Finanziario, Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 in materia di intermediazione finanziaria.

Le definizioni di cui al presente articolo e tutti gli altri termini ed espressioni utilizzati nella presente Procedura devono essere interpretati e applicati alla luce di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.



3. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ

| ATTIVITÀ / TIPO DI RESPONSABILITÀ Presidente Esecutivo | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------------|---|---|---------|----------------------------------|-----|
| | | Presidente Esecutivo | Business Development Committee (o BDC) | CLO (Referente del BDC per l'applicazione della Procedura) | C-Suite | Head of Investor Relations | CGM |
| Comunicazioni Informazioni a Business Development Committee | Principale | | | | X | | |
| | Contributiva | | | X | | | X |
| Coordinamento Business Development Committee per gli aspetti connessi all'applicazione della Procedura | Principale | | | X | | | |
| | Contributiva | | X | | X | | X |
| Valutazione sulla qualificazione di un'informazione come Informazione Rilevante | Principale | | X | | | | |
| | Contributiva | | | X | X | | |
| Valutazione sulla generazione dell'informazione Privilegiata | Principale | X | | | | | |
| | Contributiva | | X | X | | X | |
| Valutazione sull'applicazione del Ritardo nella comunicazione | Principale | X | | | | | |
| | Contributiva | | X | X | | X | |
| Diffusione Comunicati Stampa | Principale | | | | | X | |
| | Contributiva | X | | | | | X |
| Diffusione e Stoccaggio delle Informazioni Privilegiate | Principale | | | | | X | |
| | Contributiva | X | | | | | X |
| Invio a CONSOB (ove richiesto) della comunicazione attestante le motivazioni del Ritardo - qualora applicato) | Principale | | | | | X | |
| | Contributiva | X | | | | | X |

4. MODALITÀ OPERATIVE

4.1 Trattamento dei dati confidenziali, delle informazioni privilegiate e delle informazioni rilevanti

4.1.1 Regole generali di comportamento

Le informazioni relative all'attività sociale devono essere utilizzate nel rispetto dei principi generali di riservatezza e di efficiente utilizzo e salvaguardia delle risorse aziendali, anche attraverso la regola del "need to know" (cioè la comunicazione delle informazioni alle sole persone per le quali l'accesso è strettamente necessario nello svolgimento dei rispettivi compiti e funzioni). L'uso di informazioni direttamente o indirettamente attinenti alla Società per scopi diversi dal perseguimento delle attività sociali deve ritenersi abusivo. In generale, tutti i soggetti che operano nell'interesse del Gruppo sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni - siano esse Informazioni Privilegiate o Informazioni Rilevanti o di altro tipo - acquisite ed elaborate sulla base o nel corso dell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

4.1.2 Obblighi dei destinatari

Poiché le Informazioni Privilegiate o le Informazioni Rilevanti sono innanzitutto riservate, i Destinatari della presente Procedura devono:

- a. mantenere la riservatezza sui documenti, dati e informazioni acquisiti nello svolgimento della propria professione, funzione o posizione (di seguito, "**Dati Riservati**"), e pertanto astenersi dal diffondere o divulgare tali Dati Riservati, salvo nei casi imposti dalla legge;
- b. utilizzare i Dati Riservati esclusivamente nell'ambito dell'espletamento dei compiti assegnati, delle mansioni lavorative o della posizione, funzione o ufficio aziendale, astenendosi, pertanto, dall'utilizzare tali dati per scopi personali o a danno di Brembo o delle Società del Gruppo, per qualsiasi motivo o causa; inoltre, devono assicurare che la conservazione di tali dati sia subordinata all'implementazione di adeguate misure di sicurezza dei dati, al fine di ridurre al minimo il rischio di accessi e di trattamenti non autorizzati, nonché agire nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalle procedure aziendali in essere, tra cui le GL.ICT - 01 Linee guida per la Protezione delle Informazioni e P.ICT-01 Politica di Classificazione delle Informazioni;
- c. assicurare che i Dati Riservati siano trattati adottando tutte le cautele idonee a garantire che gli stessi circolino senza pregiudizio del loro carattere riservato sino a quando non siano immessi sul mercato ai sensi della presente Procedura o divulgati ai sensi di Legge, o fino a quando non entrino altrimenti nel pubblico dominio;
- d. in tutti i casi in cui i Dati Riservati debbano essere trasmessi a terzi per ragioni di ufficio, assicurarsi che questi ultimi siano tenuti, per legge o per contratto (debitamente approvato dalla GCF Affari Legali e Societari), a trattare tali dati con la massima riservatezza;
- e. informare tempestivamente l'Head of Investor Relations, il Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza di Brembo, attraverso il canale dedicato, su ogni e qualsiasi evento, fatto, atto od omissione che possa comportare una violazione della presente Procedura, ivi incluso lo smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate; e
- f. rispettare scrupolosamente le disposizioni della presente Procedura qualora i Dati Riservati diventino successivamente Informazioni Privilegiate o Informazioni Rilevanti.

Inoltre, i membri della C-Suite devono:

- a. fornire al Referente del Business Development Committee tutte le informazioni utili a valutare se determinate informazioni si qualificano come Informazioni Privilegiate o Informazioni Rilevanti, al fine di consentire al Business Development Committee di prendere le relative decisioni;
- b. comunicare al Referente del Business Development Committee le persone a conoscenza di specifiche Informazioni Privilegiate o Informazioni Rilevanti, una volta designate



- come tali dal Comitato per lo Sviluppo del Business, per l'inserimento nel relativo Registro Insider e nel RIL (ai sensi della Procedura PG.W.LCA - 04); e
- c. dare esecuzione alle indicazioni ricevute dal Referente del Business Development Committee.

Tutti i Destinatari della presente Procedura che abbiano dubbi o necessitino di ulteriori chiarimenti in merito alla corretta implementazione e applicazione della presente Procedura sono invitati a rivolgersi al proprio superiore gerarchico o all' Head of IR o al Referente del Business Development Committee.

4.1.3 Comportamenti vietati

A tutti i Destinatari della presente Procedura che vengano a conoscenza di Informazioni Privilegiate o di Informazioni Rilevanti² oggetto di ritardo ai sensi del successivo articolo 4.4, è fatto divieto di distribuire, diffondere o comunicare queste ultime a terzi, se non ne abbiano necessità di riceverle nell'ambito del normale svolgimento delle proprie mansioni, funzioni o professioni, e nel rispetto degli obblighi di (i) riservatezza, che gravano su di loro e/o sui terzi destinatari di tale comunicazione; e (ii) comunicazione tempestiva dell'identità dei terzi destinatari delle Informazioni Privilegiate al conservatore del registro per la loro iscrizione nel Registro Insider o nel RIL. In particolare, ai destinatari è fatto divieto di:

- i) utilizzare le Informazioni Privilegiate o le Informazioni Rilevanti per acquistare, cedere o effettuare direttamente o indirettamente altre operazioni su Strumenti Finanziari emessi dalla Società (compreso l'annullamento o la modifica di un ordine di transazione relativo a uno strumento finanziario a cui si riferiscono le Informazioni Privilegiate, se l'ordine è stato inoltrato prima che la persona entrasse in possesso delle Informazioni Privilegiate o delle Informazioni Rilevanti in questione), per conto proprio e/o per conto di terzi;
- ii) raccomandare ad altri o indurre questi ultimi ad effettuare una o più delle operazioni specificate alla lettera i) di cui sopra sulla base delle Informazioni Privilegiate o delle Informazioni Rilevanti;
- iii) comunicare illecitamente a terzi le Informazioni Privilegiate o le Informazioni Rilevanti (ad eccezione delle Informazioni divulgate nel normale svolgimento delle proprie mansioni, funzioni o professioni);
- iv) compiere attività di manipolazione operativa, ossia avviare ordini di compravendita o compiere qualsiasi altra condotta che è anche solo probabile che invii segnali falsi o fuorvianti sui mercati finanziari, anche con raggiri o artifici; e
- v) compiere attività di manipolazione informativa, ossia diffondere, comunicare o inoltrare informazioni false o fuorvianti.

4.1.4 Informazioni privilegiate e informazioni rilevanti che riguardano società del gruppo

Tutte le Informazioni Privilegiate o Informazioni Rilevanti relative a una o più Società del Gruppo devono essere considerate Informazioni Privilegiate o Informazioni Rilevanti di Brembo quando tali informazioni soddisfano i requisiti previsti all'interno della presente Procedura. Tra le Informazioni Privilegiate o Informazioni Rilevanti rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli accordi di joint-venture, le fusioni e le acquisizioni di rami d'azienda, le acquisizioni e le cessioni di partecipazioni rilevanti, a condizione che rispettino i requisiti previsti dalla presente Procedura.

Al fine di consentire alla Società di adempiere agli obblighi normativi in materia di Informazioni Privilegiate o Informazioni Rilevanti, le Società del Gruppo devono adottare tutte

² La qualificazione delle informazioni come Informazioni Rilevanti viene valutata e approvata di volta in volta dal Business Development Committee e comporta la registrazione delle stesse nella RIL (cfr. Procedura PG.W.LCA - 04).

le misure necessarie per garantire il pieno rispetto degli obblighi previsti dalla presente Procedura.

Al fine di garantire la corretta attuazione di quanto sopra, l'amministratore delegato/direttore/amministratore unico o il general manager di ciascuna Società del Gruppo dovrà tempestivamente sottoporre al Referente del Business Development Committee o al Business Development Committee stesso ogni e qualsiasi informazione relativa alla società in questione e/o ad altre Società del Gruppo che - a giudizio della persona che effettua la comunicazione e sulla base di un giudizio preliminare e presuntivo - debba essere qualificata come Informazione Privilegiata o Informazione Rilevante riguardante direttamente o indirettamente Brembo.

4.2 Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate

La Società procederà alla comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate che la riguardano direttamente nel più breve tempo possibile, ai sensi del successivo articolo 4.3, in conformità alle disposizioni di legge applicabili, ad eccezione dei casi in cui si verifichino le condizioni per avviare la procedura del ritardo (si veda il successivo articolo 4.4).

Le Linee Guida forniscono un elenco non esaustivo di esempi di tipi di Informazioni Rilevanti e Privilegiate riguardanti direttamente un emittente ed esempi di Informazioni Rilevanti e Privilegiate riguardanti indirettamente un emittente. Tali elenchi sono riprodotti nell'**Allegato 2** alla presente Procedura. Inoltre, le Linee Guida chiariscono che, a seguito della pubblicazione di informazioni riguardanti indirettamente la Società, le informazioni riservate relative alla Società non considerate Informazioni Privilegiate o Informazioni Rilevanti possono assumere tale status. Le Linee Guida forniscono, anche di questi, alcuni esempi, che sono riprodotti nell'**Allegato 2** alla presente Procedura.

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014, qualora la Società o una persona che agisce in suo nome o per suo conto divulghi, nel normale esercizio della propria attività professionale, funzione o di un incarico, qualsiasi Informazione Privilegiata a terzi che non siano vincolati da obblighi di riservatezza ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari, statutarie e/o contrattuali, la Società ha l'obbligo di procedere con la divulgazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata in questione – simultaneamente, in caso di divulgazione intenzionale, e tempestivamente, in caso di divulgazione involontaria.

4.3 Qualificazione e valutazione della natura dell'informazione

La valutazione sulla rilevanza in cui singoli eventi o circostanze potrebbero potenzialmente dare origine a Informazioni Privilegiate o a Informazioni Rilevanti sarà valutata caso per caso, nel più breve tempo possibile, tenendo conto delle caratteristiche di tali fatti, dal Business Development Committee.

Al fine di consentire la valutazione della natura rilevante di qualsiasi informazione, la Società prepara un elenco non esaustivo di esempi di possibili tipi di informazioni di cui è ragionevole aspettarsi che possano potenzialmente diventare Informazioni Privilegiate. L'**Allegato 3** alla presente Procedura contiene un elenco di esempi di Informazioni Rilevanti che potrebbero diventare Informazioni Privilegiate.

Si noti che nel caso di un processo prolungato che sia destinato a produrre o generare una particolare circostanza o un particolare evento, non solo tale circostanza o evento futuro può essere considerato un'informazione di natura precisa, ma anche le fasi intermedie di tale processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuro in questione. Una fase intermedia di un processo prolungato sarà considerata un'Informazione Privilegiata se soddisfa anche tutti gli altri criteri delle Informazioni Privilegiate.

Se le informazioni assumono la natura privilegiata in un momento prevedibile, Brembo si attiva preventivamente per ridurre i tempi tecnici di pubblicazione. In particolare, la So-



cietà predisporre una bozza di comunicato stampa e si assicura che le persone coinvolte nel processo di pubblicazione, ai sensi della presente Procedura, siano pronte ad adempiere ai relativi obblighi. Se l'informazione diventa Informazione Privilegiata in un momento non prevedibile o, comunque, molto rapidamente, il lasso temporale "nel più breve tempo possibile", di cui al precedente articolo 4.2, include il tempo necessario per una valutazione "rapida" sull'opportunità di ritardare la pubblicazione dell'informazione, qualora ne sussistano le condizioni (si veda il successivo articolo 4.4).

4.4 Ritardo della comunicazione

4.4.1 Condizioni per l'applicazione del ritardo

La Società, sotto la propria responsabilità, può legittimamente ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) la comunicazione immediata al pubblico potrebbe pregiudicare i legittimi interessi della Società;
- b) un ritardo nella comunicazione al pubblico non sarebbe fuorviante per il pubblico; e
- c) la Società è in grado di garantire la riservatezza delle informazioni.

Tutte le condizioni di cui sopra si applicano anche in caso di informazioni relative a processi prolungati.

Resta inteso che il ritardo nella comunicazione al pubblico deve tuttavia essere considerato una deroga alla regola generale secondo cui le Informazioni Privilegiate devono essere comunicate al mercato, e non un rimedio alla comunicazione di informazioni non sufficientemente mature. Di conseguenza, il ricorso alla comunicazione tardiva deve essere limitato.

La Società adotta misure volte a garantire la riservatezza delle Informazioni Privilegiate comunicate in ritardo, nonché a segregare le Informazioni Privilegiate e a impedirne l'accesso a persone (interne o esterne alla Società) che non abbiano necessità di accedervi nell'ambito del normale esercizio del proprio lavoro, della propria professione o delle proprie funzioni.

Durante il ritardo, il Business Development Committee controlla costantemente che la permanenza delle condizioni continuino a essere soddisfatte, in particolare la riservatezza delle Informazioni Privilegiate la cui comunicazione è stata ritardata, fino a quando non vengono pubblicate o non cessano di essere Informazioni Privilegiate.

Al fine di garantire la tempestiva pubblicazione delle informazioni, la Società prepara in anticipo - e poi aggiorna costantemente in risposta agli sviluppi che incidono sulla riservatezza delle Informazioni Privilegiate - una bozza di comunicato stampa da diffondere, qualora, nel corso del monitoraggio, si determina che una delle condizioni per il ritardo è venuta meno.

Nel caso in cui si determini che una o più delle condizioni per il ritardo sono venute meno, (i) l'Informazione Privilegiata deve essere comunicata al pubblico il più presto possibile e (ii) immediatamente dopo la comunicazione al pubblico, la Società deve fare una segnalazione alla Consob ai sensi dell'Articolo 4.4.2.

4.4.2 Procedura di ritardo della comunicazione

La valutazione in merito alla possibilità di ritardare la comunicazione e alla verifica della sussistenza delle condizioni elencate sub 4.4.1 è svolta caso per caso dal Business Development Committee.

La decisione di ritardare la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata deve essere evidenziata in un documento scritto, con l'ausilio di strumenti tecnici che garantiscano l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su un supporto durevole e che deve riportare almeno quanto segue:

- (a) la data e l'ora:
 - (i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata all'interno della Società;
 - (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata;
 - (iii) del momento in cui la Società prevede di procedere alla divulgazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata;
- (b) l'identità delle persone che presso la Società sono responsabili:
 - (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico e della decisione che stabilisce le date e l'ora dell'inizio e della probabile fine del ritardo;
 - (ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;
 - (iii) dell'assunzione della decisione di procedere alla comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata in questione;
 - (iv) della comunicazione a CONSOB di tutte le informazioni che la stessa potrà richiedere ed esigere in merito al ritardo, corredate da una spiegazione scritta in conformità a quanto previsto dal successivo paragrafo;
- (c) la prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni elencate nel precedente articolo 4.4.1 e l'indicazione di qualsiasi modifica della situazione sopravvenuta durante il ritardo, tra cui:
 - (i) qualsiasi misura posta in essere per limitare l'accesso all'Informazione Privilegiata, sia all'interno della Società che verso l'esterno, alle sole persone che, all'interno della Società, necessitano di accedervi nel normale svolgimento dei compiti, delle mansioni e delle funzioni loro assegnate o per rendere servizi professionali;
 - (ii) procedure per garantire la divulgazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate non appena la riservatezza non è più garantita, e
 - (iii) informazioni da fornire ai sensi dei requisiti di legge di volta in volta vigenti.

Una volta deciso di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, le persone in possesso di tale Informazione Privilegiata vengono aggiunte al Registro Insider (come definito di seguito).

La decisione di procedere alla divulgazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata precedentemente sottoposta a ritardo deve essere evidenziata per iscritto in conformità alle disposizioni di cui sopra (specificando le ragioni alla base della decisione di comunicare l'Informazione Privilegiata al pubblico).

Quando la comunicazione al pubblico è stata ritardata, immediatamente dopo la divulgazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata o su richiesta di CONSOB - a seconda dei requisiti imposti dal quadro normativo nazionale applicabile - il Referente del Business Development Committee, sentito il Business Development Committee, informa, tramite mezzo elettronico, CONSOB del fatto che la comunicazione è stata ritardata, fornendo spiegazioni scritte delle ragioni per le quali le condizioni elencate nel precedente articolo 4.4.1 devono essere considerate soddisfatte. La comunicazione inviata a CONSOB deve essere conservata agli atti della Società per almeno cinque anni. Tale comunicazione deve specificare almeno quanto segue:

- (a) l'identità della Società: ragione sociale completa;
- (b) identità della persona che effettua l'invio: nome, cognome, posizione presso la Società;
- (c) estremi di contatto della persona che effettua l'invio: indirizzo e-mail e numero di telefono professionali;
- (d) identificazione dell'Informazione Privilegiata oggetto di interessata dal ritardo nella divulgazione: titolo dell'annuncio di divulgazione, numero di riferimento (se assegnato dal sistema utilizzato per la divulgazione dell'Informazione Privilegiata), data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico;
- (e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione della Informazione Privilegiata;
- (f) l'identità di tutte le persone responsabili della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; e
- (g) informazioni da fornire ai sensi dei requisiti di legge di volta in volta vigenti.



4.4.3 Fuga di notizie e rumor

Nel caso in cui la riservatezza di qualsiasi Informazione Privilegiata (di seguito “**fuga di notizie**”) per la quale è stato deciso di ritardare la sua divulgazione al pubblico, come sopra descritto, non possa essere più garantita, la Società sarà tenuta a procedere quanto prima alla diffusione al pubblico dell’Informazione Privilegiata in questione.

Il suddetto obbligo sorge anche nel caso in cui circoli una voce (di seguito, “**rumor**”) che faccia esplicito riferimento a un’Informazione Privilegiata la cui comunicazione è stata ritardata, a condizione che il rumor sia sufficientemente accurato da suggerire che la riservatezza dell’Informazione Privilegiata in questione non sia più garantita.

In caso di fughe di notizie e indiscrezioni, il Referente del Business Development Committee, previa consultazione del Business Development Committee, divulgherà, per il tramite dell’Head of Investor Relations, la relativa Informazione Privilegiata attraverso un apposito comunicato stampa, in modo da fornire al pubblico informazioni accurate e corrette ed evitare che sia tratto in errore.

4.5 Caratteristiche della comunicazione al pubblico

Le Informazioni Privilegiate soggette a comunicazione devono essere rese pubbliche attraverso strumenti che assicurino che la comunicazione avvenga in modo da consentire un accesso rapido, gratuito e non discriminatorio, simultaneamente in tutta l’Unione Europea. A tal fine vengono emessi specifici comunicati stampa price sensitive in conformità alla normativa vigente e, in ogni caso, nel rigoroso rispetto dei principi di chiarezza, simmetria informativa, coerenza e tempestività.

4.5.1 Chiarezza, completezza e correttezza dell’informazione

L’Informazione Privilegiata è diffusa sotto forma di comunicato stampa che deve contenere tutti gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e accurata degli eventi e delle circostanze rappresentate. Brembo informa il pubblico di tutte le modifiche significative di Informazioni Privilegiate già rese note. I comunicati stampa relativi alle Informazioni Privilegiate precedentemente divulgate sono strutturati in modo da garantire al mercato la possibilità di valutare i cambiamenti nel tempo dell’insieme di circostanze o eventi che ne costituiscono l’oggetto, attraverso opportuni aggiornamenti e riferimenti alle Informazioni Privilegiate precedentemente diffuse.

I comunicati stampa devono contenere gli elementi necessari a garantire una rappresentazione compiuta e corretta delle implicazioni economiche e finanziarie dell’insieme di circostanze o eventi cui si riferisce l’Informazione Privilegiata stessa.

Le Informazioni Privilegiate sono diffuse in modo da evitare qualsiasi commistione con l’attività di marketing, al fine di garantire al pubblico il pieno discernimento tra le informazioni relative alla valutazione di Brembo come emittente degli Strumenti Finanziari e le informazioni relative ai suoi prodotti e servizi.

4.5.2 Coerenza

Le informazioni contenute nei comunicati stampa devono essere coerenti con quelle precedentemente comunicate al pubblico sullo stesso argomento o su argomenti correlati, e ogni carenza o lacuna nella divulgazione di tali informazioni deve essere prontamente colmata. Con particolare riferimento alle previsioni e agli obiettivi quantitativi, i comunicati stampa devono contenere gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e accurata degli eventi e delle circostanze rappresentate, nonché dei collegamenti e dei confronti con il contenuto dei comunicati precedenti e, in particolare, la presenza di tutti gli scostamenti rilevanti successivi rispetto alle informazioni sulla gestione precedentemente divulgate.

4.5.3 Tempestività

Il mercato deve essere informato quanto prima possibile del verificarsi di un evento specifico, anche se non ancora formalizzato, o di un insieme di circostanze correlate che potrebbero costituire un'Informazione Privilegiata.

Ai fini della divulgazione a terzi non soggetti ad obblighi di riservatezza, il requisito della tempestività si considera soddisfatto, a condizione che:

- (i) in caso di divulgazioni intenzionali, le relative informazioni siano simultaneamente rese pubbliche; e
- (ii) in caso di divulgazione involontaria, le relative informazioni siano rese pubbliche quanto prima possibile.

In particolare, i comunicati stampa devono essere diffusi:

- nel giorno della riunione del Consiglio di Amministrazione relativamente a delibere per approvare eventuali documenti e operazioni che generano Informazioni Privilegiate, inclusi i contenuti delle relazioni trimestrali, semestrali e annuali, sulle materie oggetto di approvazione dell'assemblea e sull'esecuzione di fasi significative di operazioni precedentemente approvate. Si ricorda che Borsa Italiana S.p.A. raccomanda che i comunicati stampa approvati dal Consiglio di Amministrazione nelle riunioni pomeridiane siano diffusi immediatamente al termine della relativa riunione, anche dopo l'orario di apertura delle contrattazioni di mercato, in modo da essere disponibili durante la sessione di negoziazione pre-apertura del giorno successivo;
- nel giorno dell'assemblea che delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- nel giorno in cui si tengono incontri tra Brembo e i giornalisti, analisti finanziari e investitori istituzionali, nel caso in cui siano forniti dati che generino un'Informazione Privilegiata (si veda il successivo articolo 4.9); e
- nel giorno in cui la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non è più garantita (ad esempio, in caso rumors, si veda il precedente articolo 4.4.3).

4.5.4 Simmetria informativa

La divulgazione al pubblico deve avvenire in modo ampio, uniforme/omogeneo e simultaneo tra tutte le categorie di pubblico e in modo da escludere qualsiasi tipo di informazione selettiva.

4.6 Preparazione dei comunicati stampa

Nel caso in cui si verifichino o emergano fatti o circostanze qualificabili come Informazioni Privilegiate, l'Head of Investor Relations o il Chief Communication Officer redigono una bozza di comunicato stampa, con le modalità e le forme indicate al precedente Articolo 4.5. Ove giustificato, la bozza è redatta o comunque condivisa con la GCF o la GBU direttamente coinvolta nei fatti o nelle circostanze che hanno dato origine all'Informazione Privilegiata; tale GCF o GBU trasmette la bozza a tutte le controparti, ove necessario.

Al completamento di tutti i controlli richiesti (sulla base dell'oggetto del comunicato stampa) da parte del Chief Administration and Financial Officer, della GCF Business Development e della GCF Corporate & Legal Affairs (ove necessario), la bozza viene successivamente sottoposta al Presidente Esecutivo e all'Amministratore Delegato (ove necessario), per l'approvazione.

Nel caso in cui l'operazione che possa generare Informazioni Privilegiate sia approvata dal Consiglio di Amministrazione ovvero nel caso in cui un comunicato stampa riguardi l'approvazione di dati contabili di periodo, il comunicato stampa viene letto e approvato durante la stessa riunione consiliare.



4.7 Pubblicazione, stoccaggio e deposito del comunicato stampa

La diffusione dei comunicati stampa è affidata alla funzione Head of Investor Relations, mediante un sistema di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR) e un sistema di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it), entrambi gestiti da Computershare S.p.A. e autorizzati da CONSOB.

Il sistema di archiviazione dei dati 1INFO (SDIR) assicura che tutti i comunicati stampa divulgati vengano inoltrati alle agenzie di stampa collegate al sistema.

I comunicati stampa vengono diffusi in lingua italiana e, contestualmente, in inglese.

I comunicati stampa devono inoltre essere pubblicati tempestivamente, e comunque prima dell'inizio delle negoziazioni del giorno di mercato successivo alla loro diffusione, dalla funzione Head of Investor Relations (attraverso le funzioni interne preposte) sul sito internet della Società e devono rimanere accessibili attraverso tale sito per almeno cinque anni. I comunicati stampa devono essere pubblicati in modo da garantire un accesso non discriminatorio e gratuito, che le Informazioni Privilegiate siano pubblicate in modo facilmente identificabile sul sito web di Brembo (<http://www.brembo.com/it/investitori/comunicati>), che siano indicate l'ora e la data di pubblicazione delle Informazioni Privilegiate e che le Informazioni Privilegiate siano disposte in ordine cronologico.

Una volta divulgato il comunicato stampa, l'Head of Investor Relations informa la GCF Comunicazione che può procedere alla distribuzione alla mailing list della stampa.

4.8 Diffusione di informazioni previsionali

Per informazione previsionale si intende quella contenente dati previsionali relativi alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria ovvero gli obiettivi quantitativi della gestione di Brembo.

Qualora la Società ritenga opportuno diffondere informazioni previsionali, queste potranno essere messe a disposizione del pubblico solo secondo le modalità previste nei paragrafi precedenti.

In tal caso, è necessario:

- a) specificare le principali ipotesi alla base della previsione;
- b) specificare chiaramente, al momento della pubblicazione dei dati previsionali, che si tratta di proiezioni vere e proprie, ad esempio di obiettivi strategici stabiliti nell'ambito del piano aziendale;
- c) monitorare l'andamento effettivo della gestione rispetto ai dati previsionali e agli obiettivi quantitativi annunciati e informare tempestivamente il pubblico, con le stesse modalità, di ogni loro rilevante scostamento, illustrandone le motivazioni; e
- d) comunicare al mercato la valutazione della Società riguardo a differenze significative tra i risultati attesi dal mercato (market consensus) e i risultati attesi già comunicati dalla Società al mercato.

4.9 Diffusione di informazioni in occasione di riunioni generali o di incontri con analisti e investitori istituzionali e negli incontri con le organizzazioni sindacali

Nessuna Informazione Privilegiata può essere divulgata durante le assemblee.

In caso di divulgazione involontaria di Informazioni Privilegiate nel corso di un'assemblea, l'Head of Investor Relations provvede a diffondere immediatamente le informazioni in questione al mercato, secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti.

A tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, ai dirigenti e ai dipendenti di Brembo è vietato divulgare Informazioni Privilegiate o Informazioni Rilevanti attraverso interviste con i media o rilasciando dichiarazioni di qualsiasi natura o genere.

Nel caso in cui Brembo organizzi o partecipi a incontri con analisti finanziari, investitori istituzionali o altri operatori di mercato, l'Head of Investor Relations comunica preventivamente a CONSOB e a Borsa Italiana S.p.A. la data, il luogo e l'oggetto principale dell'incontro e invia a Borsa Italiana S.p.A. e a CONSOB la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento dell'incontro.

Qualora la Società intenda divulgare previsioni o altre informazioni rilevanti in occasione di incontri con operatori di mercato, o durante incontri con rappresentanti di organizzazioni sindacali che non sono dipendenti del Gruppo e non sono tenuti alla riservatezza, l'Head of Investor Relations deve comunicare preventivamente tali informazioni al mercato, utilizzando le procedure previste per la divulgazione di Informazioni Privilegiate.

Qualora nel corso delle suddette riunioni vengano inavvertitamente divulgate informazioni previsionali o altre informazioni che potrebbero generare Informazioni Privilegiate, l'Head of Investor Relations deve darne immediata comunicazione al mercato secondo le modalità previste nei paragrafi precedenti.

4.10 Diffusione di informazioni attraverso il sito internet della società

Fermo restando il rispetto degli obblighi di comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, l'Head of Investor Relations rende disponibili attraverso apposite sezioni del sito internet della Società, sia in italiano che in inglese, i documenti di governance della Società, i bilanci annuali, le relazioni trimestrali e semestrali, tutte le Informazioni Privilegiate diffuse al pubblico, i documenti distribuiti in occasione degli incontri con gli operatori di mercato, nonché tutti gli altri dati e documenti che la Società è tenuta per legge a rendere disponibili attraverso il proprio sito internet.

Tutte le Informazioni Privilegiate sono pubblicate e rimarranno accessibili tramite il sito web della Società per un periodo di almeno cinque anni. Le relazioni annuali e semestrali resteranno accessibili tramite il sito web della Società per un periodo di almeno dieci anni.

Fatti salvi tutti gli altri requisiti di legge, al fine di garantire la massima accuratezza delle informazioni fornite, l'Head of Investor Relations assicura che il sito web della Società:

- a) indichi chiaramente la data di aggiornamento dei dati;
- b) riporti i dati e le notizie sulle pagine web secondo adeguati criteri di redazione, tenendo conto della natura informativa della comunicazione finanziaria agli investitori, evitando in particolare di perseguire finalità promozionali;
- c) in caso di utilizzo di una seconda lingua, includa lo stesso contenuto in entrambe le versioni o ne sottolinei le differenze;
- d) in caso di errori di contenuto nelle informazioni pubblicate sul sito, diffonda tempestivamente un testo corretto, evidenziando le correzioni apportate;
- e) citi la fonte dell'informazione quando pubblica dati e notizie elaborati da terzi;
- f) nei comunicati stampa richiesti dalla legge, specifichi qualsiasi pubblicazione di documenti su siti web relativi agli eventi riportati in tali comunicati che non sono stati resi disponibili al pubblico attraverso metodi di pubblicazione alternativi;
- g) i documenti siano resi disponibili preferibilmente in versione integrale, oppure sia garantito che eventuali sintesi rispecchino fedelmente il quadro informativo del documento originale;
- h) indichi se i documenti pubblicati sul sito web sono una versione integrale o un estratto o un riassunto, spiegando in entrambi i casi la procedura per procurarsi i documenti nel loro formato e versione originale;
- i) fornisca i collegamenti ad altri siti web basati sui principi di correttezza e neutralità, e in



- modo tale da consentire agli utenti di rendersi conto agevolmente in quale altro sito è posizionato; e
- j) fatti salvi gli obblighi di legge, consenta la libera consultazione del sito web, evitando che l'accesso sia subordinato al preventivo invio di dati e informazioni da parte degli investitori, anche se le pagine web sono gestite da terzi.

Il sito web di Brembo soddisfa inoltre i seguenti requisiti: (i) consente agli utenti l'accesso alle Informazioni Privilegiate pubblicate su base non discriminatoria e gratuitamente; (ii) consente agli utenti di ottenere le Informazioni Privilegiate in una sezione del sito web facilmente identificabile; (iii) garantisce che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora di divulgazione e siano presentate in ordine cronologico.

4.10.1 Rapporti con organi di informazione (stampa, media, ecc.)

Fatte salve le comunicazioni di esclusiva competenza del Presidente Esecutivo e dell'Amministratore Delegato, ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai consiglieri delle Società del Gruppo è fatto divieto di comunicare a terzi dati o documenti aziendali riservati di qualsiasi tipo, e in particolare Informazioni Privilegiate o Informazioni Rilevanti; si sottolinea, inoltre, che ogni comunicazione di queste ultime deve essere effettuata ai sensi delle disposizioni contenute nella presente Procedura.

Tutti i rapporti con la stampa e i media gestiti da dirigenti e dipendenti di Brembo e delle Società del Gruppo e finalizzati alla divulgazione di documenti e informazioni aziendali (non confidenziali, non Informazioni Rilevanti e non Informazioni Privilegiate), inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comunicati tecnici di prodotto o di competizioni, ecc., sono prerogativa di persone in base ai ruoli che ricoprono all'interno della Società o, in via straordinaria, di persone che devono essere espressamente autorizzate dal Presidente Esecutivo e/o dall'Amministratore Delegato³ e devono essere effettuate esclusivamente attraverso la GCF Comunicazione di Brembo, previo il coinvolgimento dell'Head of Investor Relations, qualora i documenti e le informazioni contengano riferimenti a dati relativi a profitti e perdite, attività e passività, flussi di cassa, investimenti, occupazione, ecc.

4.10.2 Rapporti con gli operatori del mercato

Ogni rapporto con le Autorità di Vigilanza del mercato, la comunità finanziaria (analisti finanziari, investitori istituzionali, stampa finanziaria, agenzie di rating) finalizzato alla divulgazione di documenti ed informazioni di carattere aziendale, che comunque non rivestono qualità di Informazione Privilegiata, è di responsabilità del Presidente Esecutivo in collaborazione con la funzione Head of Investor Relations e, ove necessario coinvolgendo l'Amministratore Delegato.

4.11 Diffusione di comunicati stampa di marketing

I comunicati stampa di marketing comportano la diffusione di informazioni relative alla Società o alle Società del Gruppo al fine di promuoverne le relative attività (tra cui, a titolo esemplificativo, attività quali: CSR, education, sponsorizzazioni, premi e riconoscimenti).

I comunicati stampa devono essere redatti dalla GCF Comunicazione e condivisi con il Chief della GCF o GBU di riferimento per la messa a punto degli aspetti tecnici. Se le circostanze lo giustificano (considerata la rilevanza per la Società della comunicazione), la GCF Comunicazione invia per conoscenza la comunicazione al Presidente Esecutivo e all'Amministratore Delegato.

4.12 Flussi informativi verso l'Organismo Di Vigilanza

Le funzioni aziendali coinvolte nelle attività previste dalla presente Procedura sono tenute a fornire adeguate informazioni all'Organismo di Vigilanza della Società (istituito ai sensi

³Ogni anno il Presidente Esecutivo e/o l'Amministratore Delegato approvano un elenco di rappresentanti autorizzati a rilasciare interviste e/o a fare commenti che non includano Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate.

del D.Lgs. 231/2001) secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di effettuare verifiche finalizzate a valutare la concreta attuazione della presente Procedura, richiedendo ed esigendo dalle funzioni aziendali coinvolte tutta la documentazione necessaria a tal fine.

4.13 Sondaggi di mercato

Su decisione congiunta del suo Presidente Esecutivo e dell'Amministratore Delegato, o, se del caso, del suo Consiglio di Amministrazione, Brembo può, direttamente o tramite terzi che agiscono in suo nome o per suo conto, effettuare "sondaggi di mercato" che consistono nella comunicazione di informazioni a uno o più potenziali investitori prima dell'annuncio di un'operazione, al fine di sondare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni (quali le dimensioni potenziali, il prezzo, la struttura dell'operazione, ecc.), in conformità alle condizioni stabilite dalle Leggi di volta in volta applicabili.

In particolare, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e della relativa normativa di attuazione, prima di effettuare tali sondaggi Brembo:

- a) valuta se il sondaggio di mercato comporterà la divulgazione di Informazioni Privilegiate;
- b) registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa;
- c) aggiorna le registrazioni scritte relative al sondaggio; e
- d) fornisce tali registrazioni scritte su richiesta all'autorità competente.

Prima di effettuare la divulgazione, Brembo (o il terzo incaricato di comunicare le informazioni nell'ambito del sondaggio) dovrà:

- a) ottenere il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere le Informazioni Privilegiate e informarla che (i) le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, per l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari relativi a tali informazioni; (ii) gli è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato relativo a uno strumento finanziario a cui le informazioni si riferiscono; e (iii) accettando di ricevere le informazioni, è obbligato a mantenerle riservate; e
- b) effettuare e conservare una registrazione di tutte le informazioni fornite alla persona che riceve il sondaggio di mercato, compresa l'identità dei potenziali investitori a cui sono state comunicate le informazioni, comprese, ma non limitatamente, le persone fisiche e giuridiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l'ora di ciascuna comunicazione.

Ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2016/960, ai fini del sondaggio di mercato le informazioni possono essere comunicate oralmente, in riunioni di persona, mediante comunicazioni telefoniche audio o video, per iscritto, per posta, per fax o mediante comunicazioni elettroniche. In caso di svolgimento dei sondaggi di mercato per telefono, vengono utilizzate linee telefoniche registrate qualora Brembo (o il terzo incaricato di divulgare le informazioni nell'ambito dell'indagine) abbia accesso a tali linee e le persone che ricevono il sondaggio di mercato abbiano dato il loro consenso alla registrazione della conversazione.

Le persone che lavorano per Brembo (o per il terzo incaricato di divulgare le informazioni nell'ambito dell'indagine) utilizzano esclusivamente le apparecchiature fornite da Brembo (o dal terzo incaricato di divulgare le informazioni nell'ambito dell'indagine) per l'invio e la ricezione di telefonate e comunicazioni elettroniche ai fini del sondaggio di mercato.

Prima di effettuare il sondaggio, Brembo (o il terzo incaricato di divulgare le informazioni nell'ambito del sounding) definisce l'insieme standard di informazioni da comunicare a tutte le persone che ricevono il sondaggio.



Se Brembo ritiene che il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate, l'insieme standard di informazioni definite includerà unicamente gli elementi di seguito riportati nell'ordine indicato:

- a) una dichiarazione che precisa che la comunicazione avviene ai fini di un sondaggio di mercato;
- b) nel caso in cui il sondaggio di mercato sia condotto tramite linee telefoniche registrate o venga utilizzata una registrazione audio o video, una dichiarazione che indichi che la conversazione è registrata e il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato ad essere registrata;
- c) una richiesta e una conferma da parte della persona contattata che Brembo (o la terza parte incaricata di divulgare le informazioni nell'ambito dell'indagine di mercato) sta comunicando con la persona incaricata dal potenziale investitore di ricevere il sondaggio di mercato e la relativa conferma;
- d) una dichiarazione che precisa che, se la persona contattata accetta di ricevere il sondaggio di mercato, riceverà informazioni che Brembo considera Informazioni Privilegiate e il riferimento all'obbligo previsto dall'articolo 11, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 596/2014 (la persona che riceve il sondaggio di mercato valuta autonomamente se è in possesso di Informazioni Privilegiate o quando cessa di esserlo);
- e) ove possibile, una stima del momento in cui le informazioni cesseranno di essere Informazioni Privilegiate, i fattori che possono modificare tale stima e, in ogni caso, informazioni sul modo in cui la persona che riceve il sondaggio di mercato sarà informata di qualsiasi modifica della stima;
- f) una dichiarazione che informi la persona che riceve il sondaggio di mercato sugli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 5, comma 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 596/2014;
- g) la richiesta di consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere Informazioni Privilegiate, di cui all'articolo 11, paragrafo 5, comma 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 596/2014 e la risposta a tale richiesta;
- h) nel caso in cui venga prestato il consenso di cui alla lettera g), le informazioni che vengono divulgate ai fini del sondaggio di mercato, identificando le informazioni considerate da Brembo come Informazioni Privilegiate.

Qualora Brembo ritenga che il sondaggio di mercato non comporti la divulgazione di Informazioni Privilegiate, la serie standard di informazioni includerà e sarà limitata alle seguenti, nell'ordine indicato di seguito:

- a) una dichiarazione che chiarisca che la comunicazione avviene ai fini di un sondaggio di mercato;
- b) nel caso in cui il sondaggio di mercato sia condotto tramite linee telefoniche registrate o venga utilizzata una registrazione audio o video, una dichiarazione che indichi che la conversazione è registrata e il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato ad essere registrata;
- c) una richiesta e una conferma da parte della persona contattata che Brembo (o la terza parte incaricata di divulgare le informazioni nell'ambito dell'indagine di mercato) sta comunicando con la persona incaricata dal potenziale investitore di ricevere il sondaggio di mercato e la relativa conferma;
- d) una dichiarazione che chiarisca che, se la persona contattata accetta di ricevere sondaggio di mercato, riceverà informazioni che Brembo non considera Informazioni Privilegiate e un riferimento all'obbligo di cui all'articolo 11, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 596/2014 (la persona che riceve il sondaggio di mercato valuta autonomamente se è in possesso di Informazioni Privilegiate o quando cessa di esserlo);
- e) la richiesta di consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato per procedere con il sondaggio di mercato e la risposta a tale richiesta; e
- f) se viene dato il consenso di cui alla lettera e), le informazioni vengono divulgate ai fini del sondaggio di mercato.

Brembo (o il terzo incaricato di divulgare le informazioni nell'ambito della ricerca di mercato) deve garantire che lo stesso livello di informazioni sia comunicato a ogni persona che riceve il sondaggio di mercato in relazione allo stesso sondaggio di mercato.

Qualora Brembo ritenga che le informazioni comunicate nel corso di un sondaggio di mercato abbiano cessato di essere Informazioni Privilegiate, Brembo (o il terzo incaricato di divulgare le informazioni nell'ambito del sondaggio) fornirà quanto prima alla persona che ha ricevuto le informazioni in questione i seguenti dettagli: (i) l'identità di Brembo (o del terzo incaricato di divulgare l'informazione nell'ambito dell'indagine); (ii) l'identificazione dell'operazione oggetto del sondaggio di mercato; (iii) la data e l'ora del sondaggio di mercato; (iv) il fatto che l'informazione divulgata ha cessato di essere un'Informazione Privilegiata; (v) la data in cui l'informazione ha cessato di essere tale.

Brembo (o il terzo incaricato di divulgare le informazioni nell'ambito dello scandaglio) registra le seguenti informazioni per ogni sondaggio di mercato:

- a) i nomi di tutte le persone fisiche e giuridiche a cui sono state divulgate le informazioni nell'ambito del sondaggio di mercato;
- b) la data e l'ora di tutte le comunicazioni di informazioni nell'ambito e a seguito del sondaggio di mercato; e
- c) i dati di contatto delle persone che hanno ricevuto il sondaggio di mercato utilizzati per condurre tale sondaggio.

Brembo (o il terzo incaricato di divulgare le informazioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva) redige un registro di tutti i potenziali investitori che hanno dichiarato di non voler ricevere sondaggi di mercato, né per tutte le potenziali operazioni né per alcune tipologie particolari. Brembo (o il terzo incaricato di divulgare le informazioni nell'ambito del sondaggio) non divulgherà informazioni a tali potenziali investitori ai fini del sondaggio di mercato.

Brembo (e, se del caso, il terzo incaricato di divulgare le informazioni nell'ambito del sondaggio) conserva i registri, le divulgazioni e le registrazioni di cui al presente punto in formato elettronico, in conformità al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/959 e al Regolamento delegato (UE) n. 2016/960, per un periodo di almeno cinque anni, e li trasmette all'Autorità competente su richiesta di quest'ultima.

Le persone competenti a ricevere sondaggi di mercato per conto di Brembo sono il Presidente Esecutivo e l'Amministratore Delegato. Qualsiasi altra persona che riceva un invito a partecipare a un sondaggio di mercato per conto di Brembo è tenuta a informare immediatamente una delle persone competenti a ricevere il sondaggio per conto di Brembo, a comunicare alla persona che conduce il sondaggio che non è autorizzata e quali sono le persone designate a ricevere il sondaggio per conto di Brembo.

5. REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E AD INFORMAZIONI RILEVANTI (RIL)

Brembo ha istituito - in formato elettronico - un registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate (il "**Registro Insider**") e un elenco delle persone che hanno accesso alle Informazioni Rilevanti (il "**RIL**" o, congiuntamente al Registro Insider, il "**Registro Insider e RIL**"). Il Registro Insider e il RIL sono suddivisi in:

- a) le **Sezioni degli Accessi Occasionali**, che includono, per ogni specifica Informazione Privilegiata o Informazione Rilevante relativa alla Società, tutte le persone che hanno accesso a tale informazione su base occasionale; e



- b) la **Sezione degli Accessi Permanenti**, in cui sono iscritte tutte le persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate o le Informazioni Rilevanti che riguardano la Società, qualora tale accesso avvenga in virtù dell'attività lavorativa o professionale o delle funzioni svolte per conto di Brembo.

Per le persone iscritte nella Sezione degli Accessi Permanenti non è necessario riportare i relativi dati anche nelle Sezioni degli Accessi Occasionali.

Qualora un soggetto registrato sia una persona giuridica o un'associazione di professionisti, o comunque si avvalga di dipendenti, collaboratori o consulenti che hanno o potrebbero avere accesso a Informazioni Privilegiate o a Informazioni Rilevanti, la Società inserisce nel Registro Insider e in RIL il soggetto di riferimento che avrà il compito di individuare le altre persone che hanno accesso, o potrebbero avere accesso, a Informazioni Privilegiate o a Informazioni Rilevanti, e lo informa della presente Procedura e dei relativi obblighi.

La tenuta e l'aggiornamento del Registro Insider e del RIL, in particolare per quanto riguarda il contenuto e i requisiti per l'inclusione nello stesso, avverrà secondo la specifica procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione (la "**Procedura Registro Insider e RIL**").

6. REGIME SANZIONATORIO

L'inosservanza delle disposizioni della presente Procedura da parte dei dirigenti e dei dipendenti di Brembo comporterà l'applicazione di adeguate sanzioni previste dal relativo contratto di lavoro, nonché dalle disposizioni del Codice Civile italiano in materia, mentre le sanzioni per l'inosservanza della presente Procedura da parte dei componenti degli organi sociali saranno disciplinate ai sensi della normativa vigente. Per le persone che prestano invece la loro attività in favore della Società e/o delle società del Gruppo sulla base di un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera, l'inosservanza delle disposizioni della presente Procedura comporta l'applicazione delle misure disciplinari previste dalla lettera di incarico o dall'accordo contrattuale che regola il rapporto.

Nel caso in cui Brembo dovesse incorrere in sanzioni dell'autorità giudiziaria o di CONSOB (anche sanzioni ex D.Lgs. n. 231/2001, in quanto le fattispecie di abuso di Informazioni Privilegiate e di manipolazione di mercato configurano illeciti che possono comportare la responsabilità amministrativa dell'ente), la Società si riserva di avviare un procedimento nei confronti degli autori della condotta illecita sottostante, chiedendo il risarcimento dei danni pari all'intero importo erogato a titolo di sanzione.

Si ricorda, inoltre, che l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente Procedura, pur in assenza di comportamenti direttamente sanzionabili ai sensi di legge o del quadro normativo CONSOB applicabile alle società quotate, comporta comunque un grave pregiudizio per la Società, anche in termini di immagine aziendale, con ripercussioni economico-finanziarie di ampia portata. La Società e/o il Gruppo saranno legittimati a richiedere agli autori di tali comportamenti un risarcimento dei danni a copertura di ogni e qualsiasi pregiudizio arrecato alla Società e/o al Gruppo.

7. ALLEGATI

| Tipo documento | Codice documento | Titolo documento | Indirizzo di archiviazione |
|----------------|------------------|---|----------------------------|
| File. pdf | Allegato 1 | Strumenti Finanziari | Intranet aziendale |
| File. pdf | Allegato 2 | Elenco esemplificativo e non esaustivo di tipi di Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente un emittente ed esempi di informazione che riguardano indirettamente un emittente | Intranet aziendale |
| File. pdf | Allegato 3 | Tipologie di Informazioni Rilevanti | Intranet aziendale |

8. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

| Tipo documento | Codice documento | Titolo documento | Indirizzo di archiviazione |
|----------------|------------------|--|----------------------------|
| File. pdf | | P.ICT-01 Politica di Classificazione delle Informazioni | Intranet aziendale |
| File. pdf | | GL.ICT - 01 Linee Guida per la Protezione delle Informazioni | Intranet aziendale |
| File. pdf | | Procedura PG.W.LCA - 04 (Procedura Registro Insider e RIL) | Intranet aziendale |



ALLEGATO 1 - Strumenti Finanziari

Strumenti Finanziari

- (1) Valori mobiliari, ossia le categorie di valori mobiliari negoziabili sul mercato dei capitali, ad eccezione degli strumenti di pagamento, quali: (a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti, e certificati di deposito azionario; (b) obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; (c) qualsiasi altro valore mobiliare che dia il diritto di acquistare o vendere tali valori mobiliari o che dia luogo a un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure.
- (2) Strumenti del mercato monetario.
- (3) Quote di organismi di investimento collettivo.
- (4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.
- (5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione).
- (6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica.
- (7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati.
- (8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.
- (9) Contratti finanziari differenziali.
- (10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine su tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione.
- (11) Quote di emissione costituite da unità riconosciute conformi ai requisiti della Direttiva 2003/87/CE (sistema di scambio di quote di emissione).

ALLEGATO 2 - Elenco esemplificativo e non esaustivo di tipi di Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente un emittente ed esempi di informazione che riguardano indirettamente un emittente

A. Elenco esemplificativo e non esaustivo dei tipi di Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente un emittente.

Informazioni attinenti a:

- assetti proprietari
- composizione del management
- piani di incentivazione del management
- attività dei revisori
- operazioni sul capitale
- emissione di strumenti finanziari
- caratteristiche degli strumenti finanziari emessi
- acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.
- ristrutturazioni e riorganizzazioni
- operazioni su strumenti finanziari, buy-back e accelerated book-building
- procedure concorsuali
- contenzioso legale
- revoca di affidamenti bancari
- svalutazioni/rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio
- brevetti, licenze, diritti, ecc.
- insolvenze di importanti debitori
- distruzione o danneggiamento di beni non assicurati
- acquisto o vendita di asset
- andamento della gestione
- variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (profit warning e earning surprise)
- ricevimento o annullamento di ordini importanti
- ingresso in nuovi (o uscita da) mercati
- modifica dei piani di investimento
- policy di distribuzione dei dividendi
- per le istituzioni bancarie, informazioni che l'emittente ottiene dalle autorità di vigilanza nell'ambito di un Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) condotto ai sensi dell'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE (CRD IV).

B. Elenco esemplificativo e non esaustivo di tipi di informazioni che riguardano indirettamente l'emittente.

Informazioni attinenti a:

- dati e statistiche diffusi da istituzioni pubbliche
- prossima pubblicazione di report di agenzie di rating
- imminente pubblicazione di ricerche di analisti finanziari
- raccomandazioni d'investimento e suggerimenti sul valore degli strumenti finanziari
- decisioni della banca centrale sui tassi di interesse
- decisioni del Governo in materia di tassazione, regolamentazione di settore, gestione del debito, ecc.
- decisioni delle autorità pubbliche e di governo locale
- le decisioni relative alle modifiche delle regole di definizione degli indici di mercato e, in particolare, della loro composizione
- decisioni riguardanti la microstruttura delle sedi di negoziazione (ad esempio, variazioni del segmento di mercato in cui le azioni dell'emittente sono negoziate o modifiche delle modalità di negoziazione o una variazione dei market maker o delle condizioni di trading)



- decisioni delle autorità di vigilanza o antitrust.

C. Esempificazione non esaustiva di informazioni riguardanti direttamente l'emittente a seguito della cui pubblicazione è possibile che informazioni rilevanti non considerate privilegiate dall'emittente diventino informazioni privilegiate.

- Qualora il Governo adotti un provvedimento di cui potrebbero beneficiare, a talune condizioni, società del settore in cui opera l'emittente, l'emittente potrebbe essere il solo a sapere se sia già conforme alle condizioni previste e l'entità del beneficio.
- Qualora il consensus degli analisti finanziari incrementi la valutazione dell'emittente sulla base di situazioni, fatti, dati o aspettative che l'emittente, tuttavia, sa non essere fondati, tale informazione potrebbe assumere natura privilegiata.
- Qualora il gestore di un indice azionario provveda all'inclusione nello stesso degli strumenti finanziari dell'emittente, quest'ultimo, considerando che l'informazione lo riguarda indirettamente, non diffonde un comunicato, salvo che l'informazione abbia un impatto specifico sugli strumenti finanziari dell'emittente che non sia già noto al mercato.

ALLEGATO 3 – Tipologie di Informazioni Rilevanti

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcuni eventi considerati tipicamente – in quanto più frequentemente – potenzialmente idonei a generare Informazioni Privilegiate per Brembo:

| |
|--|
| Processi considerati tipicamente – in quanto più frequentemente – potenzialmente idonei a generare Informazioni Privilegiate => INFORMAZIONI RILEVANTI |
| Business/M&A: |
| <ul style="list-style-type: none"> · acquisizioni e cessioni significative di asset · costituzione di JV significative · realizzazione di partnership significative · nuovi investimenti significativi · fusioni e scissioni significative · modifiche del segmento di quotazione · conclusione o cessazione di accordi rilevanti · introduzione o eliminazione di applicazioni o prodotti rilevanti |
| Modifiche Organizzative Rilevanti |
| <ul style="list-style-type: none"> · cambiamenti nel personale con responsabilità strategiche · riorganizzazioni |
| Dati Contabili E Finanziari |
| <ul style="list-style-type: none"> · scostamenti rilevanti rispetto a dati già diffusi |
| Vicende Legali Rilevanti |
| <ul style="list-style-type: none"> · fallimenti di fornitori o clienti importanti · rilevanti contenziosi · Cyberattack/GDPR (Data Breach) · Provvedimenti da autorità garanti/vigilanza (Garante privacy, Garante Antitrust, CONSOB) |
| Eventi connessi a Sinistri Rilevanti |
| <ul style="list-style-type: none"> · campagne di richiamo di prodotti · fatti significativi riconducibili ad eventi coperti/non coperti dall'assicurazione |

7 ▪ Procedura per la gestione delle informazioni privilegiate e rilevanti

Sulla base della Struttura Organizzativa e del Sistema Deleghe di Brembo, nonché dei flussi informativi identificati tramite l'Agenda Brembo, si ritiene che i ruoli aziendali che possono attivare la gestione di un processo che genera uno o più degli eventi sopra indicati⁴ comprendano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

| Funzioni Aziendali | Processi |
|---|--|
| Presidente Esecutivo e Chief Executive Officer | Tutti i processi |
| 5 GBU Chief Operating Officers | Business/M&A |
| Chief Business Development Officer – Head of M&A | Business/M&A |
| Chief HRO Officer | Modifiche Organizzative Rilevanti |
| Chief CSR Officer | Temi rilevanti ESG |
| Chief R&D Officer | Sinistri rilevanti |
| Chief Industrial Operations Officer | Sinistri rilevanti |
| Chief Quality Officer | Sinistri rilevanti |
| Chief Administration & Financial Officer | Dati Contabili e Finanziari |
| Chief Legal & Corporate Affairs Officer | Vicende Legali Provvedimenti da autorità garanti/vigilanza (Garante privacy, Garante Antitrust, CONSOB) |
| Chief Transformation Officer | Cyberattack/GDPR (Data Breach) |
| CGMs | Tutti i processi riferiti a rispettive Subsidiary |

⁴Di conseguenza, questi sarebbero anche i soggetti tenuti ad astenersi quando le informazioni si qualificano come rilevanti (si veda l'articolo 4.1.3 della presente Procedura).